

N. 2573/2023
N. 403/2024

R.G.N.R.
R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice, dott.ssa Barbara Di Giovannantonio,
letta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero
nell'ambito del procedimento RG GIP 403/2024 nei confronti di:

BANDECCHI STEFANO

indagato in ordine al reato di cui agli artt. 595 c.p.
fissata l'udienza di cui all'art. 409, comma 2 c.p.p., come richiamato dall'art. 410
c.p.p.,
sentite le parti;

OSSERVA

Il procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata dal Sig. DEVID
MAGGIORA nei confronti del Sindaco di Terni, signor STEFANO BANDECCHI, in
ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., o altre eventuali ipotesi di reato.

Il Pubblico Ministero ipotizzava a carico di Bandecchi Stefano il reato di cui all'art.
595 c.p. e, all'esito delle indagini, chiedeva l'archiviazione per particolare tenuità
del fatto.

Avverso detta richiesta di archiviazione proponeva opposizione BANDECCHI
STEFANO, chiedendo l'archiviazione nel merito.

Proponeva altresì opposizione Maggiora Devid chiedendo la prosecuzione delle
indagini preliminari.

Ritiene questo Giudice che deve disporsi l'archiviazione del procedimento nel
merito.

Il denunciante lamenta il fatto che il 18.10.2023, Stefano Bandecchi, nel
commentare sulla sua pagina Instagram l'articolo del giornale online "Umbria
Journal" dal titolo: «Lega critica il sindaco Bandecchi su sicurezza a Terni»,
scriveva in un post le seguenti frasi offensive della reputazione di MAGGIORA
Devid, segretario comunale della Lega Terni: «<<Che di Droga ne gira tanta a Terni
lo sapevo, che la usassero anche soggetti politici non lo immaginavo. La Lega oggi
si accorge che c'è criminalità, critica i vigilanti e accusa la mia giunta di scarsa
capacità di controllo. La droga non va usata ma se proprio si deve va presa buona
differentemente è pericolosa da allucinazioni forti»; aggiungeva, inoltre, tramite le

"storie" di Instagram, e ripubblicando il suddetto post: « Lo sapevo, ora lo so. La droga fa male».

Esaminati gli atti, ritiene il Giudice che non sussistano elementi univoci e idonei a sostenere l'accusa in giudizio per il reato di diffamazione nei confronti di Bandecchi Stefano e ciò anche valutate le motivazioni poste a sostegno della presentata opposizione.

Va rilevato che la dichiarazione di Bandecchi Stefano in contestazione, a ben vedere, non è inequivocabilmente indirizzata alla persona del denunciante, ovvero Maggiora Devid: Bandecchi, a seguito delle critiche politiche in materia di sicurezza formulate dalla Lega nei suoi confronti, nei confronti del suo partito politico e dell'attività politica che il Sindaco stava svolgendo per la città di Terni, risponde lasciando intendere che la criminalità in città c'era già quando alla guida del Comune c'era la Lega, e che all'epoca quest'ultima non se ne era accorta. Quindi critica, anche in maniera provocatoria, la Lega che ha accusato la giunta Bandecchi di mancato controllo sotto il profilo della sicurezza affermando provocatoriamente: "Che di Droga ne gira tanta a Terni lo sapevo, che la usassero anche soggetti politici non lo immaginavo. La Lega oggi si accorge che c'è criminalità, critica i vigilanti e accusa la mia giunta di scarsa capacità di controllo. La droga non va usata ma se proprio si deve va presa buona diversamente è pericolosa da allucinazioni forti"; aggiungeva, inoltre, tramite le "storie" di Instagram, e ripubblicando il suddetto post: « Lo sapevo, ora lo so. La droga fa male».

E' evidente come le dichiarazioni di Bandecchi, a seguito delle accuse di incapacità di controllo della sicurezza in città, si inseriscono in un contesto di dialettica e di critica politica, sebbene a tratti aspra ed eccessiva, volta a contrastare e ribaltare le accuse ricevute, anche con l'uso di espressioni forti e colorite; in questo caso, infatti, le dichiarazioni di Bandecchi alludono ad accuse da parte della Lega ritenute dal Sindaco talmente infondate e fantasiose da apparire essere frutto di allucinazioni conseguenti all'uso di droghe: espressione che evidentemente mira, attraverso la predetta similitudine, a sottolineare la ritenuta (dal Bandecchi) assoluta inconsistenza delle predette accuse.

Il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della contenenza espressiva.

Deve preliminarmente ribadirsi che la nozione di "critica" rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Limiti che sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non

veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Cass. Pen. Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).

Quanto al requisito della continenza, è noto che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.

La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso.

La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).

Al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Cass. Pen. Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).

Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Cass. Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Cass. Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

Occorre, dunque, verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere l'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Cass. Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Cass. Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in esame, ritiene il Giudice che

nelle parole incriminate non sia ravvisabile il contenuto diffamatorio che è stato ad esse attribuito, poiché, in definitiva, Bandecchi non ha rivolto accuse al Maggiore di fare uso di sostanze stupefacenti, bensì, come già ampiamente argomentato sopra, ha criticato e restituito alla Lega le accuse e le critiche politiche ricevute utilizzando le espressioni sopra riportate al fine di evidenziare come le accuse siano ritenute dal Sindaco talmente prive di fondamento da apparire essere state formulate per effetto di allucinazioni a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. Manca, peraltro, uno specifico e inequivocabile riferimento alla persona del denunciante.

Non si ravvisano frasi inutilmente umilianti e aggressive, scritte al solo fine di aggredire e inveire personalmente e gratuitamente il destinatario.

Si ravvisa dunque l'esimente del diritto di critica.

Le indagini suppletive sul punto richieste dall'opponente non possono fornire ulteriori elementi utili e necessari per fondare l'accusa, alla luce delle predette argomentazioni.

Deve evidenziarsi che a norma dell'art. 125 disp. Att.c.p.p. la notizia di reato è infondata quando sia possibile prevedere che il quadro probatorio a carico dell'imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio o, comunque, insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna per cui deve concludersi che nel caso di specie è verosimile che l'esito del dibattimento condurrebbe ad una assoluzione, almeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Deve ritenersi, allora, alla luce delle predette argomentazioni, che non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Di talchè deve disporsi l'archiviazione nel merito del procedimento.

P.Q.M.

IL GIUDICE

Visti gli artt. 409, 410 e 411 cod.proc.pen dispone l'archiviazione nel merito del procedimento RGNR 2573/2023.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Terni, 10 marzo 2025.

IL GIUDICE

 DI
GIOVANNANTONIO
BARBARA
10/03/2025
10:23